

Publicato il [REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.CAU.
[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED] proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED], non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive, motorio attitudinali, del concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio

2022, pubblicata in data 19/7/2022 sul sito www.vigilifuoco.it, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57, pubblicata il 19 luglio 2022, nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti,

- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, n. 34 del 21/2/2022, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per esami, a 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art.7 (prova preselettiva), ha previsto che “È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno [REDACTED], il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, all'esito della prova preselettiva *de qua*, ha ottenuto il punteggio pari a 25,36, a fronte del punteggio assegnato all'ultimo concorrente ammesso alle fasi successive, pari a 25,69;

Ritenuto, all'esito di una sommaria delibazione, propria di questa fase cautelare, che il primo motivo di ricorso presenta profili di “*fumus boni iuris*” con riferimento

alle doglianze svolte avverso i quesiti, *rispettivamente, n. 37 (“ Il 17 febbraio 2008 quale Repubblica è nata proclamando unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia? [] Montenegro. [] Kosovo. [] Bosnia Erzegovina”) e n. 39 (“- Quale episodio del 2010 è considerato l'inizio della Primavera Araba? [] Lo sterminio di un giardino pubblico per far posto ad un centro commerciale in Turchia. [] Un ambulante che si è dato fuoco per protesta in Tunisia. [] La bocciatura della legge che avrebbe consentito alle donne la guida delle automobili in Arabia Saudita., in relazione alla non riconducibilità dello stesso alla materia prevista dal bando “Storia d'Italia dal 1861 ad oggi”, in relazione alla non riconducibilità degli stessi alla materia prevista dal bando “Storia d'Italia dal 1861 ad oggi”;*

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare proposta e, per l'effetto, di disporre l'ammissione *“con riserva”* del ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive;

Ritenuto, inoltre, di rinviare al merito la decisione sulle spese della presente fase;

Ritenuto, infine, di fissare per la discussione del merito l'udienza pubblica del

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie e, per l'effetto,

sospende l'impugnato provvedimento di esclusione ed ammette *“con riserva”* il ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del

Spese al merito.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO